



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 1/2025

2. GRAVIDANZA E MATERNITÀ FORZATA PER LE MINORI VITTIME DI STUPRI: SECONDO IL COMITATO ONU PER I DIRITTI UMANI LA NEGAZIONE DELL'ACCESSO ALL'ABORTO PUÒ RAPPRESENTARE UNA FORMA DI TORTURA

1. *Introduzione: le vicende alla base delle tre comunicazioni individuali presentate innanzi al Comitato ONU per i Diritti Umani*

Il 17 gennaio 2025 il Comitato ONU per i Diritti Umani ha pubblicato tre pareri relativi ad altrettante comunicazioni individuali *ex* articolo 2 del Protocollo Opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, presentate nel 2019 rispettivamente da due cittadine del Nicaragua (comunicazioni n. 3626/2019 e n. 3627/2019) e da una cittadina dell'Ecuador (comunicazione n. 3628/2019). Tali comunicazioni hanno ad oggetto casi di gravidanza e maternità forzata ai danni di minori vittime di stupri che, all'epoca dei fatti, avevano un'età ricompresa tra i tredici e i quindici anni. In tutti e tre i casi, il Comitato ha rilevato la responsabilità degli Stati convenuti, riscontrando molteplici violazioni dei diritti riconosciuti dal Patto sui Diritti Civili e Politici, avendo particolare riguardo allo stato di estrema vulnerabilità delle vittime in conseguenza della loro giovane età, del contesto sociale di provenienza e della particolare relazione con i soggetti autori delle violenze.

Nel primo caso (Human Rights Committee, *Susana v. Nicaragua*, 17 gennaio 2025, [CCPR/C/142/D/3626/2019](#)), Susana – pseudonimo per proteggere l'entità della ricorrente – ha denunciato la violazione da parte del Nicaragua degli articoli 2(3), 3, 6(1), 7, 9, 17, 19, 24 (1) e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, letti singolarmente e in collegamento fra loro. All'epoca dei fatti, la ricorrente viveva con i nonni – entrambi analfabeti – in condizioni di estrema povertà in un piccolo centro abitato nella località di San José de Bocay, remota zona rurale in cui erano presenti violenti gruppi armati. Oltre a non aver avuto accesso ad alcuna forma di istruzione, Susana era stata fin dall'età di sei anni vittima di abusi da parte del nonno, appartenente ai gruppi armati locali, che sottoponeva la ricorrente e sua nonna a ripetute violenze sessuali ed esercitava un pressoché totale controllo sulla loro libertà di movimento, umiliandole e minacciandole di morte.

In considerazione del rapporto di parentela che intercorreva con il suo carnefice, dell'appartenenza di lui ai gruppi armati e dell'efferatezza delle violenze ricevute e minacciate, Susana si trovava in una situazione di totale soggiogamento.

All'età di soli tredici anni la ricorrente era rimasta incinta e, anche nel corso della gravidanza, aveva continuato a essere abusata sessualmente, arrivando così a tentare il

suicidio per porre fine alle sevizie ed evitare di dover mettere al mondo il figlio frutto di incesto. Nonostante la nonna di Susanna avesse tentato di denunciare la situazione familiare, riuscendo a sottrarsi temporaneamente alla prigionia imposta dal marito per raggiungere la più vicina stazione di polizia, le autorità locali non avevano dato seguito alle svariate richieste d'aiuto avanzate dalla donna, costringendola a peregrinare tra molteplici – nonché difficilmente raggiungibili – questure senza mai ottenere alcuna forma di tutela e di giustizia per la nipote.

Quando finalmente, a ridosso del parto, ha potuto recarsi presso una struttura ospedaliera, Susana non ha ricevuto alcun tipo di informazione da parte del personale medico sulle opzioni di parto e sui relativi rischi ad esse connessi. Oltre a essere stata oggetto di vittimizzazione secondaria da parte dei medici, che durante il travaglio l'hanno maltrattata schernendola per la sua giovane età, a Susana sono stati altresì negati gli esami per verificare l'assenza di infezioni a trasmissione sessuale, né le è stata fornita un'assistenza sanitaria e psicosociale adeguata alla sua situazione di fanciulla analfabeta vittima di violenza sessuale. Infine, oltre a non aver denunciato la situazione alle autorità competenti pur a fronte dell'evidenza delle violenze sessuali subite dalla minore, il personale sanitario ha omesso di fornire qualsiasi informazione circa le opzioni a disposizione, inclusa l'adozione, costringendo invece la giovane – che aveva espresso di volere “regalare” il bambino poiché le ricordava le violenze subite – ad allattare il figlio.

Una volta dimessa dall'ospedale, Susana e sua nonna sono state aiutate dalla *Asociación de Mujeres Emprendedoras de Waslala* (AMEWAS) che, a seguito delle minacce ricevute dal nonno, ha provveduto a trasferirle d'urgenza in un altro ostello per l'assistenza alle vittime di violenza domestica e sessuale. Quanto alla vicenda processuale conseguente alle molteplici denunce presentate, nel 2018 Susana e la nonna hanno appreso che le indagini erano state archiviate per «*falta de interés de la víctima para el esclarecimiento de los hechos*» (para. 2.16) e, a fronte della loro richiesta di proseguire nelle indagini, le autorità locali hanno chiesto alle vittime di coprirne le relative spese, comprese quelle per il cibo e per il carburante necessario a condurre alcuni poliziotti fino al luogo dove si erano svolti i fatti e dove presumibilmente avrebbero potuto arrestare il nonno. Il legale di Susana e di sua nonna aveva accettato questa – pur folle – richiesta, ma l'ispezione non è mai stata svolta e le indagini si sono arenate, lasciando la vittima priva di qualsiasi tutela e assicurando all'impunità il suo carnefice. A ciò si aggiunga, poi, che, oltre agli irreparabili danni alla salute fisica e mentale causati dalla gravidanza e dalla maternità forzata, la ricorrente ha subito una forte stigmatizzazione da parte della comunità locale di appartenenza nella quale, una volta che una ragazza è stata violentata, la violenza viene “naturalizzata” e colei che è stata abusata viene considerata una donna adulta perché ha già “provato un uomo” (2.19), rendendo così di fatto impossibile aspirare a vita dignitosa.

Parzialmente differenti sono, invece, le vicende sottese al secondo caso riguardante il Nicaragua (Human Rights Committee, *Lucia v. Nicaragua*, 17 gennaio 2025, [CCPR/C/142/D/3627/2019](#)). All'epoca dei fatti la ricorrente – indicata con lo pseudonimo di Lucia – aveva 13 anni e frequentava abitualmente il coro giovanile della parrocchia di Concepción. Dopo averla molestata tramite l'invio di alcuni messaggi inappropriati, il sacerdote incaricato di guidare spiritualmente i giovani che frequentavano la parrocchia aveva approfittato di un momento di isolamento con Lucia, abusando di lei sessualmente e successivamente minacciandola affinché non rivelasse a nessuno quanto accaduto. Dopo tale episodio si sono verificati molteplici altri stupri in cui il sacerdote approfittava della propria posizione di potere per esercitare violenza nei confronti della vittima, costringendola altresì

ad assumere anticoncezionali d'emergenza che, in considerazione della sua giovane età, avrebbero certamente avuto effetti disastrosi sulla sua salute fisica, psichica e riproduttiva.

Gli abusi si sono protratti per oltre un anno, fin quando la madre non ha condotto Lucia in una clinica dove una dottoressa l'ha visitata e ha constatato la gravidanza. Sebbene, a differenza di quanto accaduto nel caso di Susana, Lucia fosse stata accolta con gentilezza presso l'*Hospital Regional de Concepción* per svolgere le visite prenatali e, poiché la gravidanza era stata frutto di uno stupro, fosse stata altresì indirizzata verso un servizio di assistenza psicologica, il personale sanitario non ha comunque seguito i protocolli per la prevenzione, l'individuazione e l'assistenza alla violenza subita, compresa la segnalazione del caso alla questura affinché fossero avviate le necessarie indagini.

Dopo il parto, Lucia ha manifestato una condizione di forte malessere, affermando di non essere pronta a vivere la maternità; ciononostante, non le è stato fornito alcun tipo di supporto psicologico *post-partum* e, anzi, il personale sanitario l'ha costretta a vedere e ad allattare il neonato (para. 2.12). A fronte dell'inerzia dei medici, i genitori della vittima hanno provveduto a presentare una denuncia formale per il reato di violenza sessuale presso la *Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia* di Masaya; tuttavia, le indagini sono proseguite con estrema lentezza e l'inerzia delle autorità è stata giustificata in virtù del fatto che non si poteva procedere senza specifiche autorizzazione dei superiori, poiché ad essere stato denunciato non era «un simple mortal», bensì un sacerdote (para. 2.14).

Ad ogni modo, il *Juzgado del Distrito Penal de Audiencias Especializado en Violencia* aveva infine ordinato la perquisizione e l'arresto dell'aggressore ma, pur essendo noti il domicilio del presbitero e il suo luogo di lavoro, la Polizia non ha effettuato né la perquisizione, né l'arresto del sacerdote, rendendo così impossibile l'avvio del procedimento penale.

Grazie al sostegno dei genitori, Lucia ha potuto proseguire gli studi per assicurarsi una vita quanto più possibile dignitosa, ma le violenze subite – durante e in conseguenza degli stupri – le hanno provocato degli irreversibili danni psico-fisici, soffrendo di forme di disadattamento sociale e di disturbo dell'umore, divenendo altresì oggetto di molestie all'interno della comunità locale e di stigmatizzazione da parte delle autorità giudiziarie per aver denunciato *un hombre de Dios* (para. 2.17).

Il terzo caso (Human Rights Committee, *Norma v. Ecuador*, 17 gennaio 2025, [CCPR/C/142/D/3628/2019](#)) riguarda, invece, una comunicazione individuale presentata da una cittadina ecuadoregna, indicata con lo pseudonimo di Norma, per denunciare la responsabilità dell'Ecuador per la violazione di molteplici diritti riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (articoli 2(3), 3, 6(1), 7, 9, 17, 19, 24 (1) e 26, singolarmente e in collegamento fra loro).

La ricorrente era cresciuta in un contesto di violenza domestica e di estrema povertà. Dopo varie vicissitudini che l'avevano portata a vivere prima solo con il padre, il fratello maggiore e una cugina (già vittima di violenze sessuali in famiglia), poi con altri parenti sotto la protezione dell'*Instituto Nacional de la Niñez y la Familia*, poi con la madre, il compagno di lei e le altre sorelle (una delle quali abusata dal patrigno), Norma era infine dovuta tornare a vivere con il padre, che regolarmente abusava di lei. Dopo aver già abbandonato la scuola per via di una *permanente tristeza* che la affliggeva da quando era vittima di stupro (para. 2.5), all'età di tredici anni la ricorrente era rimasta incinta in conseguenza dell'incesto subito. Non sentendosi pronta ad affrontare una gravidanza e una successiva maternità, Norma aveva dunque chiesto di poter ricorrere all'aborto e, a fronte del diniego del medico curante, aveva tentato il suicidio.

Costretta dunque a portare avanti la gravidanza contro la propria volontà, Norma ha infine subito violenza anche da parte del personale sanitario, che durante il parto ha messo in dubbio il fatto che fosse stata vittima di violenza sessuale; il parto si è tradotto così in un'esperienza ancor più traumatica per la fanciulla, che è stata minacciata di non venire assistita in alcun modo per non aver collaborato con l'*équipe* medica (para. 2.9).

Pur avendo manifestato la volontà di non tenere il bambino, anche Norma – come Susana e Lucia – è stata costretta a vedere e ad allattare il neonato. Per convincerla a tenere con sé il bambino, nonostante il *Código de la Niñez y la Adolescencia* stabilisca la preferenza per l'adozione familiare, le è stato comunicato che, se avesse dato il bambino in adozione, sarebbe stato affidato a una persona al di fuori del nucleo familiare. Inoltre, prima delle dimissioni i medici le hanno inserito a sua insaputa un impianto contraccettivo.

Per quanto attiene alla vicenda giudiziaria, Norma aveva denunciato il padre per stupro ed era stata in tale occasione sottoposta a forme di vittimizzazione secondaria, avendo le autorità di polizia messo in discussione la sua morale e insinuato un suo coinvolgimento fisico ed emotivo negli stupri subiti. Ad ogni modo, in seguito alla denuncia, la *Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia* aveva emesso talune misure di protezione a favore di Norma, concedendole una *boleta de auxilio* (mandato di aiuto).

Dopo qualche tempo, la *Policía Especializada en Niñez y Adolescencia* (DINAPEN), responsabile delle indagini, ha tuttavia informato la *Junta Metropolitana* dell'impossibilità di arrestare l'aggressore poiché quest'ultimo era già fuggito dal proprio domicilio. Il padre della vittima è poi morto di cancro due anni dopo senza mai essere stato consegnato alla giustizia, e Norma ha dovuto continuare a farsi carico da sola del figlio nato dallo stupro. Nonostante l'ammirevole sforzo della ricorrente nel tentare di proseguire gli studi, la situazione di estrema povertà nella quale versava già prima di divenire madre è inevitabilmente degenerata, non avendo ricevuto alcun tipo di sostegno da parte delle istituzioni come, ad esempio, il *bono de desarrollo humano*, un *bonus* sociale al quale pur avrebbe avuto diritto.

2. *Gravidanza forzata e diritto di aborto in Nicaragua ed Ecuador*

Prima di procedere a una disamina delle conclusioni raggiunte dal Comitato per affermare la responsabilità degli Stati convenuti, è tuttavia opportuno chiarire la differente situazione che caratterizza rispettivamente i due Paesi, Nicaragua ed Ecuador, dal punto di vista della regolamentazione del diritto all'aborto, della repressione dei reati sessuali e dell'elevata ricorrenza di casi di gravidanza e maternità forzata.

Per quanto riguarda il Nicaragua, la [Ley n. 641/2006](#) ha abrogato l'articolo 165 del *Código Penal*, che prevedeva l'eccezione dell'aborto terapeutico nei casi di minori vittime di reati sessuali. Tale riforma ha pertanto stabilito la penalizzazione totale dell'aborto, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per le donne incinte e fino a sei anni per i professionisti sanitari che praticano l'aborto con il consenso della donna incinta, oltre all'interdizione per questi ultimi dall'esercizio della professione. Nonostante i numerosi ricorsi per incostituzionalità presentati dal 2006 in poi, la *Corte Suprema de Justicia* non si è mai espressa sulla questione.

Il Nicaragua rappresenta tuttavia il Paese latino-americano con il più alto tasso di gravidanze tra le minori (pari a circa il 28,1%, secondo i dati della [Comisión Económica para América Latina y el Caribe](#)). Sebbene sia stato introdotto da oltre dieci anni il *Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género* (Poder Judicial, República de Nicaragua, [Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género](#), 2012) il cui

obiettivo è contribuire all'effettivo accesso alla giustizia per donne, ragazze e bambine vittime di violenza, esiste ancora un alto grado di impunità e solo circa il 10% degli aggressori denunciati vengono perseguiti penalmente (Planned Parenthood Global, [*Vidas Robadas – Un estudio multipais sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9–14 años*](#), 2015).

Nel caso dell'Ecuador, invece, non esiste – quantomeno, formalmente – una penalizzazione totale dell'aborto. L'articolo 150 del *Código Orgánico Integral Penal* prevede infatti la possibilità di ricorrere all'aborto terapeutico «para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada», come nel caso delle ragazze di età inferiore ai quindici anni; inoltre, a partire dal 2021 è riconosciuta la possibilità di interrompere la gravidanza altresì alle vittime di violenza sessuale.

Ciononostante, l'Ecuador rappresenta uno dei Paesi dell'America Latina con il più alto tasso di gravidanza e maternità forzata e con un elevato grado di impunità per coloro che commettono reati sessuali, nel quale persistono ostacoli di tipo giuridico, sociale e culturale che limitano fortemente l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva.

3. I pareri del Comitato ONU per i Diritti Umani del 17 gennaio 2025: questioni di ammissibilità e assenza di ricorsi interni effettivi

Come sopra evidenziato, le vicende sottese alle tre comunicazioni individuali presentano alcuni profili differenti; tuttavia, da un punto di vista giuridico sono assimilabili poiché in tutti e tre i casi le ricorrenti, vittime di gravidanza e maternità forzata conseguenti ad episodi di violenza sessuale, hanno denunciato la violazione delle medesime disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici, così da rendere possibile in questa sede una trattazione pressoché unitaria delle argomentazioni svolte dal Comitato nei relativi pareri.

Per quanto riguarda l'assenza di ricorsi interni effettivi, in tutti e tre i casi il Comitato ha rilevato che non è stato possibile per nessuna delle ricorrenti ottenere giustizia per le violenze sessuali subite nella misura in cui, a seguito delle denunce presentate, le indagini si sono protratte per tempi estremamente lunghi per inerzia (e connivenza) delle autorità locali, anche laddove la procura aveva già elaborato un'accusa tale da permettere di localizzare e arrestare l'autore delle violazioni. Pertanto, il Comitato ha concluso che i ricorsi interni si sono protratti per periodi irragionevolmente lunghi senza portare ad alcuna sentenza di condanna, così risultando di fatto non effettivi e inefficaci, posto che gli Stati convenuti non sono stati in grado di motivare le ragioni dell'inazione delle proprie autorità.

Oltre che in relazione alla repressione e condanna delle violenze sessuali subite dalle ricorrenti, l'assenza di un ricorso effettivo è stata poi riscontrata dal Comitato anche in relazione all'accesso ai servizi di salute riproduttiva come l'interruzione volontaria di gravidanza.

Nel caso delle due cittadine nicaraguensi, il quadro giuridico attualmente vigente prevede infatti la criminalizzazione totale dell'aborto, rendendo del tutto impossibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza anche nei casi in cui sia frutto di uno stupro e possa costituire un rischio per la vita e la salute della donna. Né può considerarsi effettivo il mezzo eventualmente offerto dal *recurso de amparo* per far accertare l'incostituzionalità della norma citata; infatti, sebbene dopo la riforma del 2006 siano stati presentati più di cinquanta ricorsi di incostituzionalità, la *Sala de lo Constitucional* del Nicaragua si è sinora rifiutata di pronunciarsi sulla questione.

Nel caso della cittadina ecuadoregna, invece, pur essendo formalmente possibile ricorrere all'aborto terapeutico nei casi previsti dall'articolo 150 del *Código Orgánico Integral Penal*, il Comitato ha nondimeno riscontrato l'assenza un ricorso effettivo in relazione all'accesso ai servizi di salute riproduttiva. Infatti, anche laddove fosse stata presentata un'azione di protezione per esercitare il proprio diritto all'aborto terapeutico (che pur era di fatto preclusa alla ricorrente in ragione della sua particolare condizione sociale ed economica), tale azione non si sarebbe comunque conclusa con la celerità necessaria alle contingenze del caso, né l'Ecuador è stato in grado di fornire esempi in cui tale azione sia stata intrapresa con successo.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ha quindi analizzato nel merito le doglianze delle ricorrenti, riscontrando in tutti e tre i casi la violazione dell'articolo 2(3), letto congiuntamente con gli articoli 3, 6, 7, 17, 24(1) e 26, e degli articoli 6(1), 7, 17 e 19, letti da soli e congiuntamente con gli articoli 2(3), 3, 24(1) e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

4. *Il diniego di accesso alle pratiche di aborto per le minori vittime di stupri come violazione del diritto a vivere con dignità e del diritto a non essere sottoposti a tortura e altri trattamenti inumani e degradanti*

Per quanto riguarda le doglianze relative alla violazione dell'articolo 6 del Patto, il Comitato ha anzitutto ribadito la necessità di non interpretare in maniera restrittiva il diritto alla vita, prevedendo in capo allo Stato anche obblighi positivi di prevenzione e repressione, che divengono rafforzati nel caso di minori vittime di violenze sessuali. La violazione di tali obblighi positivi include «*the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone's right to sexual and reproductive health and the failure to enact and enforce relevant laws*» (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health*, E/C.12/GC/22, para. 55).

Come evidenziato nel *General Comment* n. 36 sul diritto alla vita, «*States parties must provide safe, legal and effective access to abortion where the life and health of the pregnant woman or girl is at risk, or where carrying a pregnancy to term would cause the pregnant woman or girl substantial pain or suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or where the pregnancy is not viable*» (Human Rights Committee, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, CCPR/C/GC/36, para. 8).

A tal riguardo, sia la criminalizzazione totale dell'aborto (come nel caso del Nicaragua), sia l'impossibilità effettiva di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza pur in presenza di una norma che disciplina l'aborto terapeutico (come nel caso dell'Ecuador) integrano delle evidenti violazioni del diritto alla vita.

A ciò si aggiunga, poi, che nel caso di gravidanze precoci, il Comitato per i diritti del fanciullo ha evidenziato la necessità di valutare con particolare rigore «*the special and differential physical and mental health impacts of child pregnancy, the particularly significant risk that pregnancy poses to the lives of girls because of possible complications during pregnancy and childbirth, and the potentially serious impact that it can have on their development and their future*» (Committee on the Rights of the Child, *Camila v. Perú*, 13 giugno 2023, CRC/C/93/D/136/2021, para. 8.5).

Posto che il diritto alla vita comprende anche il diritto a vivere una vita dignitosa, gli Stati parte del Patto potranno incorrere in una violazione dell'articolo 6 anche quando talune situazioni che minacciano l'incolumità e il benessere di un individuo non si traducano nella perdita di vite umane (Human Rights Committee, *General comment No. 36 (2019)*, CCPR/C/GC/36, paras. 3, 7 e 26). Nel caso dei minori, poi, il diritto a vivere una vita

dignitosa perseguendo e realizzando il proprio *proyecto de vida* assume una particolare importanza e deve essere protetto e promosso dalle autorità statali «*para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece*» (Inter-American Court of Human Rights, “*Niños de la Calle*” (*Villagrán Morales y otros*) *v. Guatemala*, sentenza del 19 novembre 1999, Serie C No. 63, para. 191).

Nel caso di gravidanze e maternità forzate, soprattutto laddove interessino bambine e ragazze vittime di abusi e provenienti da contesti socio-familiari disagiati, appare allora evidente come precludere ogni possibilità di ricorrere all’aborto e impedire che i figli nati da gravidanze forzate siano dati in adozione costituisce un evidente limite al raggiungimento degli obiettivi personali, familiari, educativi e professionali delle giovani donne, compromettendone seriamente il *proyecto de vida* e integrando una violazione del diritto sancito dall’articolo 6 del Patto.

Le sofferenze causate dapprima dagli abusi sessuali e, poi, dall’essere costrette a portare avanti una gravidanza non desiderata e a crescere i figli nati dalle violenze subite, unite alle forme di vittimizzazione secondaria inflitte dal personale sanitario e dagli agenti di polizia, non hanno solo pregiudicato il diritto delle ricorrenti a vivere una vita dignitosa ma, a parere del Comitato, hanno anche integrato una violazione del diritto a non essere sottoposti a tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il diritto tutelato dall’articolo 7 del Patto, infatti, non è limitato alle sole violenze fisiche – pur presenti nei ricorsi in esame –, ma si riferisce anche alle sofferenze morali e psicologiche.

Il Comitato ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione le lesioni *especiales* e *diferenciadas* alla salute fisica e mentale che può comportare la gravidanza nel caso in cui riguardi delle bambine o delle ragazze, per le quali il trauma emotivo (oltre che fisico) impatta in maniera differenziata rispetto a quanto avviene negli adulti; tali lesioni andranno dunque valutate alla luce di molteplici fattori, in particolare «*en función de la edad y madurez física y psicológica de la niña gestante, su sistema de apoyo familiar y comunitario, así como de otros factores que puedan repercutir en su salud mental, incluidos el hecho de ser víctima de violación sexual, incesto, o factores de vulnerabilidad socioeconómicos y culturales*» (Committee on the Rights of the Child, *Camila v. Perú*, 13 giugno 2023, CRC/C/93/D/136/2021, para. 8.5).

Alla luce di tali considerazioni, il Comitato ha dunque concluso che la negazione dell’accesso all’aborto – sia nel caso di totale criminalizzazione della pratica, sia nel caso di impossibilità di fatto di accedervi – costituisce una violazione dell’articolo 7 del Patto ogniquale la salute fisica o mentale della donna sia a rischio, considerando come fattori moltiplicatori di tale rischio la giovane età, la provenienza da un contesto socio-familiare disagiato e il fatto che la gestante sia stata vittima di abusi sessuali (Human Rights Committee, *Amanda Jane Mellet v. Ireland*, 17 novembre 2016, CCPR/C/116/D/2324/2013, para. 7.4).

In questi casi, infatti, viene a delinearsi una forma di “violenza istituzionale” quale diretta conseguenza dell’impossibilità, giuridica o effettiva, di accedere alle pratiche di aborto (sul punto, si vedano: S. DE VIVO, *Violence Against Women’s Health in International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, pp. 134-169, in particolare pp. 151-153; R. SIFRIS, *Reproductive freedom, torture and international human rights: challenging the masculinisation of torture*, Routledge, Londra, 2013, pp. 113-130).

5. *Gli altri diritti violati: il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all’informazione e il diritto a non essere discriminati in base al genere*

Per quanto riguarda, poi, le ulteriori doglianze sollevate dalle ricorrenti, ribadendo che la decisione di una donna di ricorrere all'interruzione di gravidanza è una questione che rientra nell'ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata, protetto dall'articolo 17 del Patto (Human Rights Committee, *Siobhán Whelan c. Irlanda*, 11 luglio 2017, CCPR/C/119/D/2425/2014, para. 7.8; *Amanda Jane Mellet v. Irlanda*, 17 novembre 2016, CCPR/C/116/D/2324/2013, para. 7.7), il Comitato ha rilevato che la criminalizzazione assoluta dell'aborto, come pure il renderne di fatto impossibile l'esercizio, ha determinato un'ingerenza da parte dello Stato che trascende la ragionevolezza e proporzionalità richiesta dall'articolo 17, integrando così una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Il Comitato ha poi riscontrato una violazione del diritto all'informazione, previsto dall'articolo 19 del Patto, che deve ricomprendere l'accesso ad «*accurate information about sexual and reproductive health and rights and on the impacts of harmful practices, as well as access to adequate and confidential services*» (Committee on the Elimination of Discrimination against Women and Committee on the Rights of the Child, *Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices*, 14 novembre 2014, CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, para. 68). A tal proposito, la mancanza di accesso alle informazioni sulla salute riproduttiva, ivi comprese quelle relative alla possibilità di ricorrere all'adozione, ha determinato l'imposizione di una maternità forzata alle giovani ricorrenti.

Da ultimo, il Comitato ha accertato anche la violazione del diritto a non essere discriminati in base al genere, previsto dal combinato degli articoli 3 e 26 del Patto, sulla base delle seguenti considerazioni: *i*) la consapevole mancata attivazione di misure di protezione da parte dello Stato, nonché i commenti offensivi e stereotipati da parte delle autorità – sia all'interno delle strutture sanitarie, sia da parte degli agenti di polizia – denotano un sistematico trattamento discriminatorio che mette in discussione la morale delle ricorrenti e determina episodi di vittimizzazione secondaria (Human Rights Committee, *L.N.P. v. Argentina*, 16 agosto 2011, CCPR/C/102/D/1610/2007, para. 13.3); *ii*) la negazione dell'accesso all'aborto costituisce di per sé un trattamento differenziale basato sul sesso, che riflette uno stereotipo di genere sulla funzione sociale della donna, assimilandola a un mero strumento riproduttivo (Human Rights Committee, *Amanda Jane Mellet v. Ireland*, 17 novembre 2016, CCPR/C/116/D/2324/2013, para. 7.4); *iii*) infine, l'imposizione di una gravidanza e di una maternità forzata, nonché la quasi totale mancanza di servizi sanitari e socioassistenziali specifici per le donne, costituiscono una forma di discriminazione e di violenza di genere.

Occorre evidenziare che, nel giungere a tali conclusioni, il Comitato ha tenuto conto dell'intersezionalità, rilevando che le violazioni riscontrate nei casi in esame (in particolare, con riferimento alla vicenda della giovane Susana) hanno rappresentato «*una forma de discriminación interseccional en razón del género, su condición de niña rural que vive en una situación de pobreza y en función de la edad*» (Human Rights Committee, *Susana v. Nicaragua*, 17 gennaio 2025, [CCPR/C/142/D/3626/2019](#), para. 8.19. Sulla rilevanza dell'intersezionalità nella prassi degli organi di controllo sui diritti umani: H. KELLER, R. WALTHER, *Balancing Test: United Nations Human Rights Bodies*, in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law* [MPEiPro], 2018, paras. 55-58).

6. L'obbligo di riparazione

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2(3) del Patto, in tutti e tre i casi il Comitato ha specificato l'obbligo dello Stato di provvedere alla riparazione integrale del danno subito dalle giovani donne, anche attraverso la corresponsione di un risarcimento economico a titolo di compensazione. Seguendo la propria precedente giurisprudenza e quella di altri organi di controllo sui diritti umani (in particolare, la Commissione e la Corte Inter-Americana dei diritti umani: sul punto si veda, *inter alia*, J. M. PASQUALUCCI, *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*², Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 188 ss.), il Comitato ha poi evidenziato la necessità di riparare il danno al *projecto de vida* subito dalle ricorrenti, garantendo loro un accesso all'istruzione nelle modalità più confacenti a ciascuna situazione. Ciò appare particolarmente rilevante poiché, laddove la gravidanza e la maternità forzata avevano rappresentato il motivo del mancato inizio o dell'interruzione degli studi, in tutti e tre i casi le giovani madri hanno espresso il desiderio di riscattarsi proprio attraverso lo studio.

Non limitandosi a stabilire l'obbligo di riparazione nei confronti delle vittime dirette delle violazioni accertate, il Comitato ha altresì previsto delle misure riparatorie anche nei confronti dei figli nati dagli abusi, prevedendo l'obbligo sia di fornire loro – assieme alle rispettive madri – un'assistenza psicologica specializzata, sia di garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione scolastica, così da poter acquisire gli strumenti necessari per ambire a una vita dignitosa.

Tale approccio innovativo verso l'implementazione dell'obbligo di riparazione per le violazioni dei diritti umani connessi alla salute riproduttiva delle donne sembra dunque incoraggiare il “potenziale trasformativo” che talune misure riparatorie materiali a carattere non patrimoniale (come, appunto, la garanzia di poter accedere all'istruzione e beneficiare di adeguati servizi di assistenza psicologica) possono assumere, soprattutto se calati in un contesto di sistematiche discriminazioni di genere (C. DUGGAN, R. JACOBSON, *Reparation of Sexual and Reproductive Violence: Moving from Codification to Implementation*, in R. RUBIO-MARIN, *The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 143-149 e 153-155).

Infine, oltre a ordinare un riconoscimento pubblico della responsabilità, il Comitato ha intimato agli Stati di: *i*) rivedere il proprio quadro giuridico affinché venga garantito un accesso effettivo alle pratiche di interruzione di gravidanza nei casi di bambine e ragazze che siano vittime di violenza sessuale e/o nei casi in cui vi sia un rischio per la salute psico-fisica; *ii*) intraprendere delle azioni mirate per combattere la violenza sessuale in tutti i settori, ivi compreso quello dell'amministrazione della giustizia; *iii*) formare i professionisti sanitari e gli operatori della giustizia affinché siano in grado di gestire i casi di violenza sessuale in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale, garantendo il rispetto dei diritti umani; *iv*) infine, sviluppare politiche di adozione adeguate, di modo che la maternità forzata non sia più l'unico scenario prospettabile per le donne che rimangono incinte a causa di abusi.

7. Considerazioni conclusive

Le conclusioni raggiunte dal Comitato ONU sui diritti umani nei casi in esame confermano l'approccio sinora adottato in relazione alle questioni di tutela della salute delle donne e di accesso all'aborto. Pur riconoscendo, infatti, che gli Stati mantengono un certo margine di discrezionalità nel gestire le questioni di salute riproduttiva all'interno dei propri ordinamenti, sono tuttavia da condannare le situazioni in cui l'aborto venga criminalizzato senza alcuna eccezione, anche laddove la gravidanza sia conseguenza di uno stupro e/o

quando la sua prosecuzione possa determinare dei gravi danni alla salute psico-fisica della gestante. A tal proposito, nel *General Comment* n. 36 viene specificato che «*although States parties may adopt measures designed to regulate voluntary terminations of pregnancy, such measures must not result in violation of the right to life of a pregnant woman or girl, or her other rights under the Covenant*» (Human Rights Committee, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, CCPR/C/GC/36, para. 8).

La qualificazione della negazione dell'accesso all'aborto come forma di discriminazione basata sul genere, oltre che come violazione del diritto alla vita e a non essere sottoposti a tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, riflette inoltre la posizione espressa sul punto dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, secondo cui «*the right of a woman or girl to make autonomous decisions about her own body and reproductive functions is at the very core of her fundamental right to equality and privacy, involving intimate matters of physical and psychological integrity, and is a precondition for the enjoyment of other rights*» (Working Group on the Issue of Discrimination against Women in Law and in Practice, *Report of the Working Group on the Issue of Discrimination against Women in Law and in Practice* (2018), A/HRC/38/46, para. 35).

A fronte di un approccio ormai costante da parte degli organi di controllo delle convenzioni sui diritti umani in relazione alle questioni di salute riproduttiva e di accesso alle pratiche di aborto, specialmente nei casi in cui siano coinvolte minori vittime di violenze sessuali, l'effettiva implementazione dei diritti riconosciuti a livello internazionale è tuttavia inevitabilmente demandata ai singoli Stati. In tal senso, assume dunque un'importanza cruciale il monitoraggio che il Comitato eserciterà nei prossimi mesi, conformemente a quanto previsto dal Protocollo Opzionale al Patto, sulle misure poste in essere dagli Stati per dare attuazione alle prescrizioni indicate nei casi in esame, sia dal punto di vista dell'obbligo di riparazione nei confronti delle vittime e dei loro figli, sia per quanto riguarda le riforme legislative e le altre misure a carattere generale finalizzate a scongiurare la reiterazione in futuro di simili violazioni.

MARTA SABINO